



ASSOLOMBARDA

## VERBALE DI ACCORDO

Addì 7 giugno 2011 in Milano,

Tra

L'ASSOLOMBARDA, nella persona di Daniela De Giorgis, che rappresenta ed assiste ATM spa e ATM Servizi spa

e

le Segreterie Territoriali di Milano delle OO.SS. FILT CGIL - FIT CISL - UILT UIL - ORSA - FAISA - UGL - assistite dal Coordinamento RSU ATM

### Premesso che

- a) L'articolo 2 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, ha introdotto, in via sperimentale, per il secondo semestre 2008, l'agevolazione fiscale consistente nell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario e supplementare e sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa;
- b) la predetta agevolazione è stata prorogata, con alcune modificazioni, per l'anno 2009 (articolo 5 decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) e per l'anno 2010 (articolo 2, commi 156 e 157, della legge 23 dicembre 2009, n. 191);
- c) per l'anno 2011 l'agevolazione è stata prevista dall'articolo 53, comma 1, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, che riferisce l'agevolazione alle "somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale";
- d) in attuazione dell'articolo 53, comma 1, decreto legge 78/2010, l'articolo 1, comma 47, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, ha definito il regime di detassazione per il 2011;
- e) la complessiva materia è stata oggetto di chiarimenti da parte di circolari congiunte dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali; in particolare, la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 ha precisato che "stante l'applicazione della misura negli anni passati anche ai contratti collettivi nazionali di settore ..., nulla vieta la stipulazione di accordi o contratti territoriali o anche solo aziendali che replichino i contenuti della contrattazione nazionale di riferimento al fine di mantenere l'operatività delle intese raggiunte in attuazione della misura" o "che disciplinano la materia, anche recependo i contenuti dei contratti collettivi nazionali di riferimento quanto a istituti come lo straordinario, i turni, il lavoro notturno, il lavoro



ASSOLOMBARDA

*domenicale ordinario, le clausole flessibili e le clausole elastiche riferite ai contratti di lavoro a tempo parziale, ecc.";*

- f) successivamente alla pubblicazione della circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011, sopra citata, le Parti si sono incontrate per verificare le modalità attuative della mutata normativa sulla detassazione e per recepire le disposizioni del CCNL Autoferrotranvieri per gli istituti che sono riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;
- g) nello stesso periodo Assolombarda ha sottoscritto, per quanto qui interessa, con le segreterie provinciali di Milano (11 marzo 2011) e Monza e Brianza (21 marzo 2011) di C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L., accordi quadro territoriali che, in conformità al quadro normativo sopra descritto, recepiscono le disposizioni di tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro per gli istituti che sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

### **Tutto ciò premesso le Parti**

dichiarano di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente Accordo e, dopo una approfondita valutazione della vigente contrattazione collettiva di primo e secondo livello

### **si danno atto e convengono che**

1. in base agli accordi sindacali aziendali già vigenti e relativamente agli istituti di cui alla tabella allegata, la volontà è stata quella di erogare le somme per tali istituti in quanto correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Pertanto, tali istituti soddisfano per gli anni d'imposta 2008, 2009 e 2010 le condizioni per l'applicazione dell'agevolazione fiscale di cui al quadro normativo richiamato in premessa e continueranno per tutto il 2011 ad essere utilizzati per le medesime finalità, beneficiando dell'imposta sostitutiva del 10%, in linea con le indicazioni della citata circolare n. 3/E/2011;
2. gli strumenti di flessibilità regolati dal CCNL Autoferrotranvieri, elencati nella tabella allegata, sono utilizzati per garantire incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico delle imprese, e, pertanto, soddisfano per gli anni d'imposta 2008, 2009 e 2010 le condizioni per l'applicazione dell'agevolazione fiscale richiamata ai punti a) e b) delle premesse;
3. per l'anno 2011, richiamati gli Accordi sottoscritti da Assolombarda l'11 ed il 21 marzo 2011 (punti f) e g) delle premesse), al fine di migliorare la competitività, tutti gli strumenti di flessibilità regolati dal CCNL Autoferrotranvieri, elencati nella tabella allegata, che qui si intendono integralmente recepiti, sono utilizzati per garantire incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa in relazione ai risultati riferibili all'andamento economico, agli utili dell'impresa e ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, e, pertanto, beneficeranno dell'agevolazione fiscale di cui ai punti c), d) ed e) delle premesse;



## ASSOLOMBARDA

4. conseguentemente, per l'anno 2011 e con riferimento agli strumenti del CCNL elencati nella tabella allegata, che saranno concretamente applicati, le Società applicheranno il regime dell'imposta sostitutiva del 10% al personale dipendente in possesso dei requisiti reddituali di legge, nel rispetto del principio di cassa e quindi alle somme erogate dalle date sopra richiamate, di stipula degli accordi territoriali, in conformità alle indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 10 maggio 2011;
5. le Società firmatarie del presente Accordo rilasceranno ai lavoratori interessati, entro agosto 2011, una dichiarazione idonea a consentire il recupero delle ritenute fiscali sulle somme non detassate, attestante gli importi erogati negli anni d'imposta 2008-2009-2010 correlati agli istituti che, in conformità al presente Accordo, sono stati utilizzati per garantire incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa, ferma restando la facoltà dei lavoratori interessati di rinunciare espressamente al regime fiscale agevolato.

ATM Spa

ATM Servizi SPA

ASSOLOMBARDA

\*00.SS

Coordinamento RSU

FILT CGIL

FIT CISL

UILT UIL

FAISA CISAL

UGL

ORSA

Seppia Pi. Veltos  
f.lli...

D. G. G. G.  
V. G. G. G.  
G. G. G. G.  
S. G. G. G.

G. G. G. G.  
P. G. G. G.

C. G. G. G.

G. G. G. G.

CODICI	Descrizione
1306	Ore a scomputo non fruito
1319	Magg.lav.str.in m.r.tr.az
1330	Magg.lav.str.fes.pe.T.rot
1346	Ulter.magg.x.prest.in.rip
1350	Magg.lav.str.fes.pe.T.fis
1356	HHstra.fer.tur.guardiaSCO
1359	Ore lav. in manc. riposo
1360	HHlav.fest.naz.pers.T.fis
1362	MagLav.Tnotteavv. tr.naz. ore lavorate
1363	Mag.lav.T.N.nnavv .tr.naz ore lavorate
1366	Ore lav. straord. feriale
1367	Magg. ore lav spost. rip.
1368	Lav.supp.feriale parttime
1369	Straordinari eccedenti PT
1370	HHlav.fest.naz.pers.T.rot
1376	HH lav rip. x T.guardia
1379	Ore lav. in manc. riposo
1382	Ora straordinaria PAL
1390	Ind.sost.lic.ordinaria
1397	Ind.giorn. p.v. turno avv
1398	Ind. lav. dom. p.v. e tur
0119	Comp.mensile produttività
0124	S. accorpamento comp. produttività (A.A. 27/4/01)
012A	Acc.Az. 09/02/2011
0180	Indennità di guida
0181	Ass.mensile produttività
0184	Compen.adeg.orario lavoro
0182	Comp.cons.progetti settor
1129	Gratifica Produttività
1357	Ore conv.retr.str.feriale
1358	Comp.conv. a. retr.magg.
1394	Ind. giorn. prestazione
1396	Ind. gior.di mansione
1121	Premio di risultato
1932	Pr.Prod AA 30.3.09 lu/ve
1933	Pr.Pr.AA 30.3.09 sa/do/fe
1934	Disagio DIR 05,00-12,48
1935	Disagio DIR 06,00-13,48
1936	Disagio DIR 15,30-23,18
1937	Disagio DIR 16,30-00,18
1938	Disagio DIR 17,00-00,48
1939	Disagio DIR 17,30-01,18
1940	Disagio DIR 18,30-02,18
1941	Disagio DIR 05,30-13,18
1942	Disagio DIR 15,00-22,48
1943	Disagio DFIS 06,00-13,48
1944	Disagio T.ING 23,00-06,48
1945	Disagio DIR 14,30-22,18
1946	Recup gg no prestaz
1947	Incr prestaz gg 30'
1290	Incentivo alla diligenza
1291	Incentivo alla diligenza
1292	Incentivo alla diligenza
1293	Inc. vend. titoli viaggio
1294	Incentivo alla diligenza
1295	Inc.vend.tit.viag.e sosta
1296	Premio tutor
1395	Ind. gior.di ristrutturaz.
0186	Comp.prod.acc.az. 22/5/96
1298	Inc. diligenza "All.A"

Milano, 7 giugno 2011

## VERBALE DI ACCORDO

Tra

ATM spa e ATM Servizi spa - assistite da Assolombarda

e

le OO.SS. FILT CGIL - FIT CISL - UILT UIL - ORSA - FAISA - UGL - assistite dal Coordinamento RSU

### Premesso che

- a) L'articolo 2 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, ha introdotto, in via sperimentale, per il secondo semestre 2008, l'agevolazione fiscale consistente nell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario e supplementare e sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa;
- b) la predetta agevolazione è stata prorogata, con alcune modificazioni, per l'anno 2009 (articolo 5 decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) e per l'anno 2010 (articolo 2, commi 156 e 157, della legge 23 dicembre 2009, n. 191);
- c) per l'anno 2011 l'agevolazione è stata prevista dall'articolo 53, comma 1, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, che riferisce l'agevolazione alle *"somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale"*;
- d) in attuazione dell'articolo 53, comma 1, decreto legge 78/2010, l'articolo 1, comma 47, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, ha definito il regime di detassazione per il 2011;
- e) la complessiva materia è stata oggetto di chiarimenti da parte di circolari congiunte dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali; in particolare, la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 ha precisato che *"stante l'applicazione della misura negli anni passati anche ai contratti collettivi nazionali di settore ..., nulla vieta la stipulazione di accordi o contratti territoriali o anche solo aziendali che replichino i contenuti della contrattazione nazionale di riferimento al fine di mantenere l'operatività delle intese raggiunte in attuazione della misura" o "che disciplinano la materia, anche recependo i contenuti dei contratti collettivi nazionali di riferimento quanto a istituti come lo straordinario, i turni, il lavoro notturno, il lavoro domenicale ordinario, le clausole flessibili e le clausole elastiche riferite ai contratti di lavoro a tempo parziale, ecc."*;
- f) successivamente alla pubblicazione della circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011, sopra citata, le Parti si sono incontrate per verificare le modalità attuative della mutata normativa sulla detassazione e per recepire le disposizioni del CCNL Autoferrotranvieri

per gli istituti che sono riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;

- g) nello stesso periodo Assolombarda ha sottoscritto, per quanto qui interessa, con le segreterie provinciali di Milano (11 marzo 2011) e Monza e Brianza (21 marzo 2011) di C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L., accordi quadro territoriali che, in conformità al quadro normativo sopra descritto, recepiscono le disposizioni di tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro per gli istituti che sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

### **Tutto ciò premesso le Parti**

dichiarano di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente Accordo e, dopo una approfondita valutazione della vigente contrattazione collettiva di primo e secondo livello

### **si danno atto e convengono che**

1. in base agli accordi sindacali aziendali già vigenti e relativamente agli istituti di cui alla tabella allegata, la volontà è stata quella di erogare le somme per tali istituti in quanto correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Pertanto, tali istituti soddisfano per gli anni d'imposta 2008, 2009 e 2010 le condizioni per l'applicazione dell'agevolazione fiscale di cui al quadro normativo richiamato in premessa e continueranno per tutto il 2011 ad essere utilizzati per le medesime finalità, beneficiando dell'imposta sostitutiva del 10%, in linea con le indicazioni della citata circolare n. 3/E/2011;
2. gli strumenti di flessibilità regolati dal CCNL Autoferrotranviari, elencati nella tabella allegata, sono utilizzati per garantire incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa/e, e, pertanto, soddisfano per gli anni d'imposta 2008, 2009 e 2010 le condizioni per l'applicazione dell'agevolazione fiscale richiamata ai punti a) e b) delle premesse;
3. per l'anno 2011, richiamati gli Accordi sottoscritti da Assolombarda l'11 ed il 21 marzo 2011 (punti f) e g) delle premesse), al fine di migliorare la competitività, tutti gli strumenti di flessibilità regolati dal CCNL Autoferrotranviari, elencati nella tabella allegata, che qui si intendono integralmente recepiti, sono utilizzati per garantire incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa in relazione ai risultati riferibili all'andamento economico, agli utili dell'impresa e ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, e, pertanto, beneficeranno dell'agevolazione fiscale di cui ai punti c), d) ed e) delle premesse;
4. conseguentemente, per l'anno 2011 e con riferimento agli strumenti del CCNL (e integrativo aziendale) elencati nella tabella allegata, che saranno concretamente applicati, le Società applicheranno il regime dell'imposta sostitutiva del 10% al personale dipendente in possesso dei requisiti reddituali di legge, nel rispetto del principio di cassa e quindi alle somme erogate dalle date sopra richiamate, di stipula degli accordi territoriali, in conformità alle indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 10 maggio 2011;
5. le Società firmatarie del presente Accordo rilasceranno ai lavoratori interessati, entro agosto 2011, una dichiarazione idonea a consentire il recupero delle ritenute fiscali sulle

somme non detassate, attestante gli importi erogati negli anni d'imposta 2008-2009-2010 correlati agli istituti che, in conformità al presente Accordo, sono stati utilizzati per garantire incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa, ferma restando la facoltà dei lavoratori interessati di rinunciare espressamente al regime fiscale agevolato. (chi si fa carico del costo dell'integrativo)

6. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver compiutamente regolato la materia relativa alla detassazione e pertanto le OO.SS e la RSU si impegnano a non impugnare in qualsiasi sede e a rinunciare a qualsiasi pretesa in tema di detassazione che non sia oggetto di disciplina nel presente Accordo.(vedi mail Avvocato Beccari)

ATM Spa                      ASSOLOMBARDA                      OO.SS                      Coordinamento RSU

ATM Servizi SPA

FILT CGIL

FIT CISL

UILT UIL

FAISA CISAL

UGL

ORSA

CODICI	Descrizione	DA	CEPOLINO DI AGOSTO 2008	2009	2010	GENNAIO-FEBBRAIO 2011	DA MARZO 2011
1308	Ore a scomputo non fruito	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1319	Magg.lav.str.in m.r.az	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1330	Magg.lav.str.fes.pe.T.rot	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1346	Ulter.mag.lav.str.fes.pe.T.fis	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1350	Magg.lav.str.fes.pe.T.fis	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1356	H-Histra.fel.tur.guantesCO	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1359	Ore lav. in manc. riposo	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1360	H-Hlav.fest.naz.pers.T.fis	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1362	Manl.av.Tnocteanv.tr.naz.	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1363	Mag.lav.T.N.mavv.tr.naz	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1366	Ore lav. straordinario	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1367	Magg. ore lav spost. rip.	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1368	Lav.supp.feriale parttime	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1369	Stradnanri eccedenti PT	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1370	H-Hlav.fest.naz.pers.T.rot	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1376	H-Hlav.fest.naz.pers.T.rot	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1379	Ore lav. in manc. riposo	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1382	Ora straordinaria PAL	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1380	Ind.sost.kic.ordinaria	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1397	Ind.giorn.p.v.turmo avv	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1398	Ind.lav.dom.p.v.e.tur	DA	DA	DA	DA	DA	DA
0119	Comp.mensile produttività	DA	DA	DA	DA	DA	DA
0124	Supern.az.az. acc.27/4/01	DA	DA	DA	DA	DA	DA
012A	Supern.az.az. acc.09/02/2011	DA	DA	DA	DA	DA	DA
0180	Indennità di guida	DA	DA	DA	DA	DA	DA
0181	Ass.mensile produttività	DA	DA	DA	DA	DA	DA
0184	Compens.adeq.orario lavoro	DA	DA	DA	DA	DA	DA
0182	Comp.cons.progetti settore	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1129	Grafica Produttività	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1357	Ore conv.retr.stf.feriale	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1358	Comp.conv. a retr.mag.	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1394	Ind.giorn.prestazione	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1396	Ind.giorn.prestazione	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1121	Premio di risultato	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1932	Pf.Prod AA 30.3.09 luvve	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1933	Pf.Pr.AA 30.3.09 saldofe	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1934	Disagio DIR 05.00-12.48	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1935	Disagio DIR 06.00-13.48	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1936	Disagio DIR 15.30-23.18	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1937	Disagio DIR 16.30-00.18	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1938	Disagio DIR 17.00-00.48	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1939	Disagio DIR 17.30-01.18	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1940	Disagio DIR 18.30-02.18	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1941	Disagio DIR 05.30-13.18	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1942	Disagio DIR 15.00-22.48	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1943	Disagio D.F.S. 06.00-13.48	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1944	Disagio T.F.N.G. 23.00-06.48	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1945	Disagio DIR 14.30-22.18	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1946	Recup. gg. no prestaz	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1947	Incr.prestaz. gg. 30'	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1290	Incentivo alla diligenza	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1291	Incentivo alla diligenza	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1292	Incentivo alla diligenza	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1293	Incentivo alla diligenza	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1294	Incentivo alla diligenza	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1295	Incentivo alla diligenza	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1296	Incentivo alla diligenza	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1296	Premio tutor	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1395	Ind.giorn.prestazione	DA	DA	DA	DA	DA	DA
0186	Comp.prod. acc. az. 22/5/96	DA	DA	DA	DA	DA	DA
1298	Incentivo alla diligenza "All.A"	DA	DA	DA	DA	DA	DA

GIA' = GIA' ASSOGGETTATI  
 DA = DA ASSOGGETTARE  
 GIA' SOLO MAGGIORAZIONE = GIA' ASSOGGETTATI: DA USARE NEL CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE NOTTURNA  
 GIA' DATA ISTITUZIONE = GIA' ASSOGGETTATI DALLA DATA DI ISTITUZIONE > MARZO 2009  
 COMUNICATI A DIS. IL 19/5  
 = CODICI OGGETTO DI PROSSIMO ACCORDO AZIENDALE

Superminimo Aziendale (risparmiare la motivazione per  
 Accordi storici (ergast. continuativi x incidenza produttività)